

PROVINCIA DI TRENTO

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA - C.4

**PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI
INSEDIAMENTI STORICI**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ADEGUAMENTO P.G.T.I.S. AL P.U.P.

IN VIGORE DAL

1993

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ufficio Urbanistico del Comprensorio Alta Valsugana:

RENZO GIOVANNINI - architetto
FLAVIO PASSAMANI
MARCO TOMASI
GRAZIELLA GREMES
MAURIZIO DISSEGNA
ELENA MOLINARI
FRANCO VISINTAINER

Adottato dall'Assemblea Comprensoriale con delibera n. 39 dd. 22-07-1991

Edizione conforme al parere espresso dall'Assemblea Comprensoriale sulle osservazioni con delibera n. 62
dd. 16-12-1991, con le modifiche apportate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. dd.

INDICE

- Premessa	pag.	1
- La Revisione al P.G.T.I.S. e il rapporto con il P.U.P.	"	3
- Il P.G.T.I.S. in rapporto al P.U.C.	"	4
- Metodologia	"	7
- Individuazione aree centri storici	"	8
- Rilevazione degli elementi di piano	"	10
- Gli edifici e i manufatti	"	11
- Gli spazi liberi	"	13
- Gli obiettivi del Piano	"	14
- Le norme di attuazione	"	17
- La cartografia del P.G.T.I.S.	"	22
- Conclusioni	"	24
- Scheda riassuntiva beni ambientali catalogati	"	26
- Elenco dei nuovi insediamenti storici perimetrati nella fase di adeguamento del P.U.C. al P.U.P.	"	28
- Elenco dei nuovi insediamenti storici perimetrati nella fase di adeguamento del P.G.T.I.S. di tipo "B" al P.U.P.	"	29

P R E M E S S A

Con la promulgazione della L.P. 6 novembre 1978 n. 44 "Norme per la tutela ed il ricupero degli insediamenti storici", si concretava legislativamente nella Provincia Autonoma di Trento un processo politico che poteva definirsi storico: il ricupero sistematico dell'immenso patrimonio edilizio e territoriale in genere, testimonianza della vita e cultura di un passato trascurato da una economia di sviluppo "ruggente", "corrosiva" di ogni risorsa territoriale.

La legge n. 44/78 coronava un lungo processo di maturazione culturale e politica sulle questioni riguardanti in specifico il recupero del patrimonio edilizio antico, ma più in generale su un mutamento di indirizzo nel modo di atteggiarsi nei confronti della cultura del passato e dei valori materiali, morali e sociali che essa ci aveva tramandato, anche nella consapevolezza dell'interdipendenza fra un modello di sviluppo "arrembante" fino ad allora sostenuto e consolidatosi e la situazione di degrado in cui versava il patrimonio edilizio antico.

Legge che si poneva come momento di riflessione per tracciare un bilancio sulla condizione del patrimonio esistente, per mutare indirizzo e orientamenti, ripensare i modi di utilizzo delle risorse esistenti in un momento in cui, superato il concetto di territorio "illimitato", ci si stava rendendo conto della esiguità di esse e della necessità di non disperdere quanto già esisteva.

A questo modificato orientamento non erano ovviamente estranee ragioni di ordine economico, poiché le avvisaglie di una crisi energetica ed economica "spingevano" ad una oculata politica di recupero del patrimonio edilizio storico che poteva consentire ingenti economie in altri settori. Vari autori avevano ben espresso l'interesse economico nel ripristino degli insediamenti antichi superando l'antica concezione del centro storico come "bene culturale". Scrive F. Gurrieri "Esaurito il lungo arco di tempo, caratterizzato da un approfondimento teorico-metodologico (che non neghiamo - in assoluto - possa aver portato almeno una maggiore prudenza negli interventi), solo recentemente si è riusciti a superare il condizionamento e la suggestione del centro storico come 'bene culturale', riguardandolo ora come campo di veri e propri 'beni economici' e dunque da riguardare (e tutelare) realisticamente come grandezza di un mercato economico, la cui dinamica di comportamento è, sciaguratamente, quella stessa del mercato edilizio e delle aree.

In questo senso quindi appare importante convincersi che ogni tipo di politica per i centri storici deve respingere la semplice suggestione tecnocratica per

affrontare invece il problema nel più generale ambito dell'equilibrio territoriale e della domanda di abitazioni.

E' necessario inoltre garantirsi dal tentativo di espulsione degli attuali

abitanti del centro storico (ed in particolare delle classi meno agiate) che sarebbe immediatamente indotto da una generica e tecnocratica "condotta di valorizzazione" del centro stesso".¹

La L.P. 6-11-1978 n. 44 prevedeva che ogni Comprensorio dovesse adottare un piano generale a tutela degli insediamenti storici (classificati di tipo B).

Ai sensi dell'art. 3 della legge, poi, era previsto che per alcuni centri storici classificati di tipo "A" in ragione della loro complessità edilizia dovesse essere predisposto, "a livello di pianificazione generale", un piano apposito per ciascuno di essi.

Nel Comprensorio Alta Valsugana, è Pergine l'unico centro urbano ad aver predisposto un piano apposito per il proprio nucleo storico. Piano che è entrato in vigore nel mese di aprile del 1991.

La legge indicava pure gli elementi costitutivi del piano, il procedimento di adozione e la disciplina generale alla quale andavano assoggettati gli insediamenti storici.

La problematica dei centri storici in realtà, come già detto in precedenza, era preesistente alla promulgazione della legge, tant'è che, per quanto riguarda specificatamente il Comprensorio Alta Valsugana, era già stata affrontata in un apposito paragrafo del Documento Preliminare alla pianificazione Comprensoriale.

In particolare, nel Documento Preliminare, si considerava di fondamentale importanza, per il conseguimento degli obiettivi della pianificazione generale, la questione del recupero degli insediamenti storici e si proponeva un apposito "programma di ricerca sui centri storici", per rispondere a una serie di interrogativi e soprattutto elaborare delle soluzioni, anche tecniche e progettuali, in grado di dare risposte e soluzioni al recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.

Le considerazioni e obiettivi espressi nel Documento Preliminare confluivano successivamente nel Piano Urbanistico Comprensoriale, che ribadiva la stretta interdipendenza fra patrimonio edilizio esistente negli insediamenti storici e pianificazione urbanistica territoriale, assumendo come scelta generale quella "del contenimento e della razionalizzazione della espansione

1 F. Gurrieri - "Dal restauro dei monumenti al restauro del territorio".

edilizia" che avrebbe potuto essere conseguita anche grazie a ingenti operazioni di recupero dell'edificato esistente.

Il P.U.C. per quanto riguardava specificatamente gli insediamenti storici, prendendo atto dell'esistenza di una normativa provinciale (L.P. 44/78) cui era demandata l'intera materia, si limitava a proporre le perimetrazioni dei centri più antichi, fissando anche alcuni criteri di normativa e prevedendo alcune disposizioni di coordinamento fra la pianificazione a scala diversa.

Sulla base di tali assunti, nell'incertezza che involgeva la metodologia con cui affrontare le questioni del recupero, pur se la problematica relativa fosse ormai anche

a livello nazionale ampiamente analizzata ed offrisse immensi esempi concreti a cui fare riferimento (costituenti peraltro frutto di una cultura attenta troppo spesso ai soli problemi di scala urbana e carente nel considerare i problemi di altre realtà, in particolare la complessità dei centri rurali di limitate dimensioni e degli insediamenti alpini), il Comprensorio Alta Valsugana procedeva alla elaborazione del Piano Generale per la Tutela e il ricupero degli insediamenti Storici, esteso a tutti gli insediamenti antichi presenti nel territorio comprensoriale con esclusione del centro storico di Pergine Valsugana.

Pur se in ritardo rispetto alla fase di analisi ed elaborazione dei dati del tessuto antico, un utile riferimento per la stesura del P.G.T.I.S. era costituito dalle indagini condotte dall'Ufficio centri storici della Provincia Autonoma di Trento e dalle successive circolari e materiali integrativi.

Il Piano, ampiamente illustrato e dibattuto in vari incontri con le Amministrazioni Comunali e quindi risultato di un processo "partecipato" di pianificazione, è stato definitivamente approvato dalla Giunta Provinciale il 1° marzo 1985 ed è entrata in vigore il 6 marzo 1985.

LA REVISIONE AL P.G.T.I.S. E IL RAPPORTO CON IL P.U.P.

La normativa del P.G.T.I.S. prevedeva, entro due anni dall'entrata in vigore, l'impegno della Giunta Comprensoriale a fare, "anche sulla scorta delle osservazioni pervenute dai Consigli Comunali, una verifica dell'adeguatezza del P.G.T.I.S., sia in termini di impianto normativo che di scelte cartografiche, ed a proporre all'Assemblea eventuali varianti".

Lo spunto per una puntuale verifica dell'impianto cartografico e normativo del P.G.T.I.S. è costituito

dall'approvazione, nel dicembre 1987, del nuovo Piano Urbanistico Provinciale.

Preso atto della maturata coscienza di coloro che operano e vivono nel territorio e del progresso delle discipline che si occupano della gestione del territorio nel considerare l'ambiente come un "bene" non riproducibile, soggetto a continue trasformazioni, ritenendo compito dei piani urbanistici di selezionare e individuare i valori ambientali che richiedono, nell'interesse generale, specifici comportamenti di tutela, il P.U.P. si pone il problema di definire quali siano i beni ambientali e culturali significativi a scala provinciale. Innanzitutto i centri storici. Con funzioni di censimento e non prescrittive il P.U.P. individua sulle cartografie i nuclei di edilizia antica (quelli risultanti dal Catasto austroungarico del 1856), lasciando alla pianificazione subordinata di tenere in debito conto tali indicazioni considerato che ad essa demanda la L.P. 44/78 di fornire norme e prescrizioni tecniche in materia di delimitazione e procedure di intervento.

Il P.U.P. individuava inoltre una serie di manufatti, definiti di interesse storico - culturale, non tutelati dalla legge n. 1089 del 1939, ma di indubbio interesse storico - artistico e culturale.

Si trattava in generale di manufatti di origine antica, alcuni già compresi nella perimetrazione dei centri storici, altri che non erano stati perimetrati e normati nel Piano in vigore.

Per tutti il P.U.P. rinviava la normativa specifica e la puntuale verifica alla pianificazione di grado subordinato inducendo gli strumenti urbanistici comprensoriali a tenere in debito conto le segnalazioni effettuate.

Il Piano Urbanistico Comprensoriale dell'Alta Valsugana, nella fase di adeguamento al Piano Urbanistico Provinciale recepiva tali segnalazioni e, previa verifica puntuale sulla natura e caratteristiche storico - culturali dei manufatti in oggetto (descritti ed esaminati singolarmente in apposita scheda), inseriva gli stessi nella perimetrazione del P.G.T.I.S., ampliando i centri storici esistenti o creandone di nuovi.

Altre indicazioni territoriali del Piano Urbanistico Provinciale che il P.U.C. ha recepito e successivamente trasferito nel P.G.T.I.S. sono quelle relative alle aree di interesse archeologico, alcune delle quali sono comprese nei perimetri storici, e quelle in materia geologica che riguardano tutto il territorio comprensoriale.

In definitiva quindi, la scelta a livello comprensoriale è stata di contenere la revisione del P.G.T.I.S. nell'ambito dell'adeguamento del P.U.C., considerando inscindibile il rapporto e l'interdipendenza fra il nucleo antico e il territorio aperto, assumendo il criterio metodologico di un processo pianificatorio a "cascata" in cui la pianificazione di dettaglio specifica le scelte della pianificazione di grado superiore, mantenendo peraltro fermi alcuni obiettivi e scelte di carattere generale che comprendono e condizionano le scelte di dettaglio nel raggiungimento di obiettivi fondamentali di equilibrio e tutela territoriale.

IL P.G.T.I.S. IN RAPPORTO AL P.U.C.

L'esistenza di una stretta interdipendenza fra centro antico e territorio aperto, fra pianificazione finalizzata al recupero del patrimonio esistente e strategie di intervento in tutto il territorio comprensoriale era già stato ampiamente riconosciuta, come si è già detto in precedenza, dalla pianificazione urbanistica comprensoriale che aveva assunto come obiettivo fondamentale al conseguimento delle strategie di piano, il recupero del patrimonio edilizio esistente, sull'onda di una nuova consapevolezza riconosciuta ormai anche dalla cultura urbanistica nazionale che il problema centri storici è strettamente legato alle dinamiche territoriali.

"Nasce così la consapevolezza che la soluzione complessiva dei problemi di questi centri - che sono appunto nuclei storici - non possa essere cercata in maniera isolata ma in relazione all'intera situazione degli insediamenti; ad esempio, gli insediamenti della media collina dovranno essere visti in rapporto allo sviluppo industriale del fondo valle, secondo una valutazione il più possibile approfondita e comprensiva dei possibili fenomeni indotti.

Bisogna ricordare, infatti, che i modi secondo cui si organizza la produzione, insieme alle più generali condizioni sociali e culturali, concorrono a configurare l'insediamento, determinandone l'individualità. E' da dire che, spesso, il degradamento del centro dipende dalla condizione di subordinazione, se non di sfruttamento, cui è sottoposto il settore agricolo; ed è all'esame di questo, dalle sue distorsioni, dal suo stato di sottosviluppo, che vanno tratte le possibili linee di sviluppo alternativo di riequilibrio, fondato su un equo rapporto fra i settori produttivi. E' infatti agendo sopra i dati strutturali (cioè sui rapporti di produzione) che è più credibile determinare

quei mutamenti veramente capaci - in definitiva - di cambiare o di "restaurare" un aspetto territoriale.²

La relazione illustrativa del P.G.T.I.S. in vigore evidenzia il puntuale specifico riscontro che la problematica dei centri storici trova nelle norme del P.U.C. che hanno precisi collegamenti con il P.G.T.I.S. e viceversa.

Con ciò confermando "che il P.U.C. ed il P.G.T.I.S. non sono corpi separati, ma semmai momenti diversi di un unico processo programmatico".³

La sintonia fra i due strumenti programmatori era ampiamente confermata dai numerosi riferimenti normativi reciproci e dalla sostanziale analogia nella regolamentazione di aspetti e materie comuni, trascendenti aspetti specifici che avessero ad essere risolti nell'ambito di una singola strumentazione urbanistica.

Va ricordato, al riguardo, che la redazione del P.G.T.I.S. del Comprensorio Alta Valsugana è posteriore a quella del Piano Urbanistico Comprensoriale. In quest'ottica era compito e prerogativa del P.U.C. affrontare globalmente le scelte fondamentali di gestione del territorio valutando le potenzialità di recupero del patrimonio esistente e l'utilizzo di tali risorse nell'ambito di una strategia generale di pianificazione territoriale.

Il nuovo P.U.C. in adeguamento al P.U.P. non si sottrae al riconoscimento di tale stretta interdipendenza, ma anzi la ribadisce, introducendo degli ulteriori elementi che configurano il P.G.T.I.S. come parte integrante di una politica generale di tutela e di utilizzo del territorio.

Anzitutto, va tenuto conto che il P.U.C. "punta sul recupero del patrimonio edilizio esistente, e che indica prioritariamente la necessità di tale recupero

nei nuclei storici, dove esso attualmente risulta abbandonato o sottoutilizzato; anche se si tratta di un processo che viene demandato ad altro specifico strumento il dimensionamento tiene conto anche di una valutazione delle potenzialità abitative reperibili nei centri storici, considerando che in molti casi si presentano in quantità affatto trascurabili e che qualitativamente sono in grado di rispondere alla domanda abitativa sia della popolazione stabile che di quella turistica".

Inoltre, in alcune specifiche materie, le indicazioni cartografiche contenute nel P.U.C. hanno valore e si estendono all'interno delle aree perimetrate, realizzando un perfetto coordinamento fra i due strumenti.

² F. Gurrieri.

³ Relazione Illustrativa - PGTIS.

Ci si riferisce in particolare alle indicazioni del sistema geologico e del sistema ambientale, che per espressa disposizione dell'art. 9 "Raccordo fra P.U.C. e P.G.T.I.S." delle norme di attuazione P.U.C. sono "parte integrante e sostanziale dei Piani Generali di Tutela Insediamenti Storici".

Ed ancora, previsioni urbanistiche in materia di viabilità, aree archeologiche, fasce di protezione dei depuratori, fasce di rispetto cimiteriale, per disposizione del predetto articolo, prevalgono su quelle "eventualmente in contrasto dei P.G.T.I.S."

Altre disposizioni che assicurano il collegamento fra i due strumenti urbanistici sono contenute negli artt. 26 e 30 delle norme di attuazione del P.U.C., mentre una disposizione dettagliata su aspetti e competenze attinenti la specifica materia del P.G.T.I.S. è contenuto nell'art. 76, dettato dalla necessità di disciplinare, in via transitoria, le nuove aree soggette alla disciplina P.G.T.I.S., in attesa della variante in revisione che conterrà le disposizioni definitive in merito.

L'art. 77 "Deroga" delle norme di attuazione del P.U.C. estende poi la facoltà di deroga, finora circoscritta alle aree normate dal P.U.C. all'interno dei perimetri storici.

Infine il Piano Urbanistico Comprensoriale, in ragione della sua valenza territoriale generale, completa la pianificazione di dettaglio, assoggettando a conservazione manufatti che, costituenti elementi simbolici della cultura, del costume, delle attività tipiche della vita sociale del passato, per la loro marginalità territoriale ed esiguità dimensionale sfuggono ad una ipotesi di censimento e disciplina puntuale nell'ambito dei perimetri e normativa P.G.T.I.S.

Analoghe considerazioni valgono per la viabilità storica, costituita dalla "trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austro ungarico) esterna agli insediamenti storici" che il P.U.C. assoggetta a specifiche operazioni di tutela e conservazione.

Reciprocamente, le norme di attuazione del P.G.T.I.S. recepiscono, spesso in forma testuale, le indicazioni del P.U.C. che hanno attinenza con il P.G.T.I.S. stesso.

Alcune di queste disposizioni sono volte ad assicurare il dovuto collegamento fra la diversa pianificazione, in altri casi sono dettate dall'opportunità di disciplinare aspetti e settori che, eccedendo le problematiche specifiche del P.G.T.I.S. richiedono una

sostanziale analogia di disciplina con le previsioni del P.U.C.

Inoltre a livello cartografico è stato puntualmente verificato e coordinato ogni possibile raccordo fra disciplina urbanistica delle aree interne ed esterne al perimetro degli insediamenti storici, al fine rendere coerenti e compatibili le destinazioni urbanistiche su tutto il territorio.

Ad esempio, attraverso la previsione nel P.U.C. di una serie di zone "a verde di tutela" a ridosso degli insediamenti storici, dove si riscontravano situazioni "delicate" per la rilevanza paesistico - ambientale dell'insediamento. Zone che, in continuità con altre situate entro i perimetri storici, formano un "cuscinetto" inedificabile, realizzando un passaggio graduale tra nucleo antico e nuova espansione dell'abitato.

Tutto questo, oltre a confermare e migliorare ulteriormente una sostanziale sintonia tra i due strumenti urbanistici, peraltro ampiamente verificata durante 5 anni di pratica attuazione comune della pianificazione, mantiene quella facilitazione di "lettura congiunta di P.G.T.I.S. e P.U.C. che già era stata assunta come impegno metodologico nella stesura del piano attualmente in vigore.

Ma soprattutto la stretta connessione tra problematiche attinenti al recupero del patrimonio edilizio antico e pianificazione generale dell'intero territorio si evidenzia in una scelta di fondo fatta propria dal P.U.C. e menzionata in precedenza: quella di far sì che la revisione del P.G.T.I.S., per quanto riguarda gli obiettivi fondamentali della pianificazione, avvenisse contestualmente alla variante del P.U.C. in adeguamento al P.U.P..

E' in tale fase infatti che sono state effettuate tutte le verifiche, le nuove proposte di perimetrazione al P.G.T.I.S., le compatibilità di esse con le destinazioni urbanistiche delle zone circostanti, lasciando alla successiva, attuale revisione del P.G.T.I.S., di prenderne atto introducendo quelle modifiche, integrazioni e aggiustamenti che specificamente gli competono in ragione della scala grafica che degli obiettivi e finalità di tale strumento programmatico.

M E T O D O L O G I A

La metodologia seguita nell'elaborazione della prima variante in revisione al P.G.T.I.S. non poteva trascurare e non fare riferimento al metodo seguito in precedenza per la prima stesura di tale strumento urbanistico.

Si ricorda quali erano stati i capisaldi a cui si era inteso, all'epoca, ancorare il lavoro:

- 1) evitare che il piano possa tradursi in una penalizzazione delle giuste esigenze dei detentori del patrimonio edilizio antico, tanto più quando essi appartengono ai ceti meno dotati di mezzi, di cultura, di spirito di iniziativa;
- 2) fare del Piano uno strumento di "stimolo" alle iniziative, attraverso l'indicazione precisa dei tipi e dei modi di intervento ammissibili piuttosto che un legame soffocante intessuto di vincoli e di proibizioni;
- 3) coinvolgere nel processo di riqualificazione del patrimonio storico - sia edilizio che territoriale - non soltanto i privati ma anche enti pubblici e in particolare le Amministrazioni locali;
- 4) impostare il Piano sulla prefigurazione di risultati concreti, ottenibili in un arco ragionevole di tempo, subordinando ad essi le ricerche analitiche preliminari e non viceversa.

Il traguardo prefissato, che mantiene intatta la sua validità e attualità nella revisione del P.G.T.I.S. era "far sì che le testimonianze del passato - ora fatiscanti, minacciate o sommerse dall'onda d'urto della civiltà o inciviltà d'oggi - possano affacciarsi al panorama degli anni '90 con dignità e rilevanza pari al ruolo, che ad essi spetta e che va loro restituito, di nucleo portante della cultura locale".⁴

Queste le premesse da cui ha preso atto e su cui si è sviluppato il processo di pianificazione dei centri storici nel Comprensorio Alta Valsugana. Premesse che vengono ribadite nella attuale variante in revisione del P.G.T.I.S.

Tralasciando di esaminare analiticamente tutte le considerazioni che hanno portato all'elaborazione della metodologia di piano peraltro ampiamente sviluppate nella "relazione illustrativa al piano generale di tutela degli insediamenti storici" e che, ormai collaudate, sono state assunte anche come fondamentali indirizzi del procedimento metodologico per la presente revisione, occorre esaminare in specifico i presupposti sui quali si è incentrata la revisione al P.G.T.I.S.

INDIVIDUAZIONE AREE CENTRI STORICI

⁴

Relazione Illustrativa P.G.T.I.S.

P.G.T.I.S. adeguato al P.U.P. - 1993

Come abbiamo evidenziato in precedenza, una delle scelte fondamentali della pianificazione urbanistica comprensoriale è stata quella di considerare in modo unitario e inscindibile la problematica dei centri storici e la gestione del territorio aperto.

L'individuazione delle nuove aree da assoggettare a tutela pertanto è

avvenuto contestualmente e in sintonia con la procedura di variante in adeguamento del P.U.C. al P.U.P.

La spinta per la verifica dell'impianto cartografico e normativo del P.G.T.I.S., oltre che dal preciso impegno formulato nella normativa del piano stesso, deriva anche dai contenuti del nuovo Piano Urbanistico Provinciale, approvato nel 1987.

Il P.U.P. individuando una serie di manufatti qualificati di rilevanza culturale, demandava alla pianificazione di grado subordinato di individuarne ulteriori sulla base di analisi più approfondite definendo vincoli e limitazioni d'uso che dovevano essere osservati per la conservazione e valorizzazione degli stessi. Si poneva in tal modo una questione fondamentale: a quale disciplina normativa il Piano Urbanistico Comprensoriale avrebbe dovuto assoggettare tali manufatti. Se creare una nuova categoria, specifica, di beni da tutelare, o se tali beni potessero essere inquadrati in un regime di tutela esistente.

Dalla constatazione che gran parte dei "beni ambientali" erano già compresi nella perimetrazione del P.G.T.I.S. e che "l'individuazione del perimetro attendibile per la valorizzazione del bene ricalca la perimetrazione storica fatta dal P.G.T.I.S., si è optato per la continuità del sistema e per la consequenzialità del binomio centro storico - bene storico, ritenendo la normativa del Piano dei centri storici idonea ad una efficiente valorizzazione dei manufatti culturali. I manufatti non ricompresi nei centri storici attuali, sono stati inseriti nella nuova perimetrazione e costituiscono variante al P.G.T.I.S." (dalla relazione illustrativa del Piano Urbanistico Comprensoriale).

Ovviamente queste valutazioni sono state precedute da verifiche di tipo analitico, in particolare una attenta schedatura dei manufatti proposti dal Piano Urbanistico Provinciale, che ha portato a precise considerazioni circa la consistenza storica e culturale dei manufatti esaminati e conseguentemente alla selezione di quelli le cui peculiarità e prerogative consigliavano l'assoggettamento, nell'interesse generale, a vincoli di tutela e conservazione.

Un'indagine limitata ai soli manufatti individuati nel P.U.P. sarebbe apparsa peraltro assai riduttiva, sia per le disposizioni contenute nel comma 3 art. 8 delle norme di attuazione del P.U.P., che demandavano ai piani comprensoriali l'individuazione di altri manufatti, sia

perché nel corso delle indagini sui primi si è potuto accertare l'esistenza di altri elementi antropici di indubbia rilevanza storico - culturale che rendevano opportuno, per la loro conservazione e valorizzazione, la prescrizione di adeguati vincoli di tutela.

Si è preferito optare, quindi, per una verifica generale, che coinvolgesse anche le perimetrazioni esistenti, laddove, sulla base di segnalazioni o verifiche, si fossero riscontrate discrasie e incongruenze.

A tal fine, sulla scorta delle indagini effettuate, una serie di proposte sono state sottoposte alle Amministrazioni Comunali per valutarne la congruità e stimolare il processo di "partecipazione" alla definizione degli obiettivi di Piano.

Tali proposte, verificate, valutate, discusse, sono confluite nella variante in adeguamento del Piano Urbanistico Comprensoriale, concorrendo a completare la tematica attinente il patrimonio edilizio storico-culturale esistente.

La revisione specifica del P.G.T.I.S. ha preso atto infatti, dell'approfondimento di analisi condotto nella fase di adeguamento del P.U.C. al P.U.P. limitandosi, in ragione della scala grafica dello strumento di dettaglio e di verifiche specifiche, ad aggiustamenti parziali e contenuti delle perimetrazioni esistenti, generalmente comprese nell'ambito dei limiti perimetrici evidenziati nella cartografia del Piano Urbanistico Comprensoriale.

RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PIANO

La rilevazione e la valutazione degli elementi edilizi e territoriali individuati rispetto ai fini propri del P.G.T.I.S. non poteva che avvenire, in una variante di revisione ad un piano in vigore, secondo metodi, se pur perfettibili, ampiamente collaudati nella primitiva stesura del P.G.T.I.S.

La raccolta di informazioni è proceduta attraverso l'integrazione della documentazione ufficiale disponibile, con una serie di rilevazioni mediante sopralluoghi.

Il procedimento è avvenuto attraverso indagini indirette e dirette a seconda delle fonti di informazione: comprendendo nella prima dizione analisi effettuabili in base a notizie e dati già esistenti disponibili in forma di mappe o trascrivibili planimetricamente, nella seconda intendendo invece quelle indagini realizzabili mediante rilievo in loco, sopralluoghi su elementi del tessuto edilizio o ricognizioni generali.

Le prime sono consistite essenzialmente nell'esame delle cartografie catastali, che si sono rivelate, in virtù dei recenti aggiornamenti, di notevole aiuto, costituendo il riferimento cartografico di base su cui sovrapporre i dati rilevati con sopralluogo.

L'analisi, nella fase di indagine indiretta si è limitata alla verifica delle planimetrie catastali attuali, considerata la particolare situazione per cui i nuovi insediamenti perimetrati erano in larga misura costituiti da manufatti di indiscussa e accertata rilevanza storico - culturale, con numerosi riferimenti certi in merito alla loro evoluzione storica.

Si trattava di edifici che, pur con rilevanti caratteri urbanistico - architettonici e storici erano stati esclusi dalla primitiva perimetrazione.

In altri casi l'estensione di perimetro considerava parti del tessuto urbano che non denotavano apprezzabili caratteri storico artistici, anzi facevano parte piuttosto di sovrapposizione di epoca recente, ma in stretta continuità fisica e urbanisticamente rilevanti, al fine dell'apprezzabilità dello sviluppo del nucleo storico primitivo.

La fase di analisi indiretta, condotta con l'ausilio delle mappe catastali, non si è limitata alla verifica e valutazione degli insediamenti storici perimetrati ex novo - ma è stata volutamente estesa a tutto il P.G.T.I.S., di antica e nuova formazione, realizzando sotto tale aspetto una verifica totale dell'impianto cartografico.

La seconda fase, di indagine diretta, si è svolta in sopralluoghi puntuali su tutti i centri storici del Comprensorio, che hanno permesso valutazioni precise in merito agli elementi che insieme compongono l'insediamento storico ossia edifici, manufatti in genere e spazi liberi.

GLI EDIFICI E I MANUFATTI

L'indagine sugli edifici, comprensiva la dizione di tutti i volumi edilizi esistenti all'interno dei centri storici, è stata svolta con la metodologia collaudata nella primitiva elaborazione del P.G.T.I.S.

Tale metodologia e le ragioni di ordine pratico che hanno suggerito la sua adozione, sono minuziosamente descritte nella precedente relazione illustrativa del P.G.T.I.S. e ad essa pertanto si rinvia, astenendosi dal ribadire argomenti già compiutamente sviscerati.

Serve piuttosto esaminare quali siano gli elementi di novità che la revisione del P.G.T.I.S. ha introdotto rispetto alla tradizionale classificazione degli edifici e delle modalità di intervento sugli stessi.

Il primo elemento di novità consiste nell'aggiunta di una ulteriore categoria di intervento sui manufatti edilizi esistenti, accanto a quelle della manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione parziale e totale, demolizione con o senza ricostruzione : la categoria del ripristino.

Si tratta di un tipo di intervento finalizzato alla ricostruzione di edifici parzialmente o totalmente demoliti o in condizioni statiche precarie al punto da rendere impensabile un tipo di intervento conservativo.

Va da ripristino filologico a quello tipologico. La distinzione ha riguardo rispettivamente all'esistenza, nel primo caso, di una documentazione completa dell'edificio distrutto, (formata da parti superstiti, disegni, rilievi), quando gli elementi esistenti sono in quantità e condizioni talmente limitate e precarie da non poter configurarsi l'intervento come operazione di restauro dell'esistente, ma come ricostruzione sulla base di documentazione attendibile. In tal caso, rilievi e

documentazione esistente, diventeranno progetto dell'intervento attuale, che si conformerà alle tipologie e caratteristiche documentate.

Nel caso invece l'intervento avvenga su edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime, alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche o fotografiche insufficienti in cui il progetto è quindi da fare, configurandosi come ricostruzione guidata oltre che dagli elementi esistenti, anche dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza della sub-area, siamo nell'ambito della categoria di ripristino tipologico.

Un secondo elemento di novità è stato determinato dall'inclusione nella perimetrazione del P.G.T.I.S., dei resti delle fortificazioni austro-ungariche e in genere di una serie di manufatti di origine militare, sacrale o produttiva, con peculiarità che richiedevano una diversificazione nella disciplina urbanistica attinente ai suddetti manufatti.

Poiché trattasi generalmente di manufatti ridotti attualmente a resti inutilizzati è nella categoria dei ruderi che tali strutture sono state regolamentate, attraverso la distinzione tra "ruderi di interesse storico - culturale" e "ruderi di preesistenze edilizie" a seconda che si tratti di parti di volumi di antica origine con funzioni chiaramente individuate o individuabili, la cui tutela e conservazione a fini di testimonianza assume un rilevante interesse generale, o parti di volumi di antica origine per i quali non sia individuabile una specifica funzione originaria e il cui

modesto significato storico - culturale rendono proponibile un recupero volumetrico e funzionale.

Infine, le operazioni di rilevamento in loco hanno permesso l'aggiornamento puntuale dei cosiddetti "manufatti minori di interesse storico - culturale".

Si tratta di una serie di piccoli manufatti di limitate dimensioni, ma che talvolta raggiungono un livello storico artistico tale da qualificare e caratterizzare la loro stessa struttura o la struttura edilizia che li ospita.

Sono: edicole votive, croci, nicchie, cippi, fontane, pozzi, archi, stemmi, dipinti, canali irrigui, muri di recinzione ecc.

Già il precedente P.G.T.I.S. individuava, in modo parziale e frammentato, alcuni di tali manufatti. a scopo sostanzialmente indicativo e di segnalazione.

Il nuovo piano ha rilevato in modo sistematico queste strutture in tutti gli insediamenti al fine della loro conservazione, che dovrà essere comunque salvaguardata, anche nel caso in cui essi non siano stati "evidenziati" sulle carte di piano.

Si è rilevata ancora la necessità, in talune realtà edilizie di maggior significato storico - culturale, di un coordinamento progettuale degli interventi ammessi. Si è creata la categoria dei "fronti di pregio", costituita da fronti edilizi continui che concorrono a determinare ambienti urbani o rurali particolarmente significativi.

Rimangono possibili sugli edifici compresi in tali contesti unitari, gli interventi previsti in relazione alla categoria degli edifici, sia pur contenuti generalmente entro le soglie minime di intervento.

La possibilità riservata alle Amministrazioni Comunali di predisporre d'ufficio un progetto d'insieme, relativo all'intero fronte edificato di pregio, consente un'ulteriore controllo della qualità ambientale dei nuclei edificati.

La verifica puntuale, attraverso indagini indirette e dirette, di tutto l'impianto cartografico del P.G.T.I.S., ha coinvolto ovviamente le valutazioni e classificazioni effettuate nella primitiva pianificazione.

Ogni edificio pertanto, è stato verificato anche rispetto ai valori storico - urbanistici che in esso erano stati precedentemente riscontrati.

Tutti gli edifici compresi nelle nuove perimetrazioni del P.G.T.I.S. sono stati schedati

fotograficamente in n. 80 schede per un totale di 960 fotografie.

GLI SPAZI LIBERI

Anche gli spazi non edificati all'interno del perimetro degli insediamenti storici, sono stati esaminati durante i sopralluoghi, per accertarne l'utilizzo attuale e la potenziale destinazione urbanistica futura.

Si possono distinguere sostanzialmente 4 tipi di spazi:

- 1) la prima distinzione può essere riconducibile all'uso in prevalenza viario, svolto dagli spazi stessi. Nella voce viabilità sono stati compresi tutti gli spazi liberi che svolgevano funzione prevalente di strada, di sosta dei veicoli ed anche pedonale, per i quali fosse evidente la destinazione d'uso a tale scopo;
- 2) una seconda voce comprende il verde privato. Si tratta generalmente di aree di pertinenza delle singole unità edilizie che assolvono varie funzioni: piazzali, privati, orti, giardini sempre in stretta connessione con la funzione abitativa e a servizio della stessa.
- 3) la terza categoria è costituita dagli spazi caratterizzati da una funzione eminentemente di carattere pubblico o di interesse generale e sociale, spesso in connessione a unità edilizie di notevole pregio architettonico o di rilevante carattere simbolico. In pratica si tratta di aree a verde o giardini annessi ad edifici pubblici e di culto che costituiscono pertinenze degli stessi con caratteristiche precipue distinte dagli spazi viari e di sosta di cui al punto precedente. Sono comprese tra queste aree i cimiteri ubicati all'interno o ai bordi dell'insediamento storico.
- 4) gli spazi funzionalmente annessi a complessi monumentali antichi di notevole rilevanza ambientale, storica e simbolica, attualmente ridotti a resti inutilizzati che vanno tutelati per la conservazione della testimonianza storica. Si tratta delle aree di pertinenza delle fortificazioni austro-ungariche o di alcuni ruderi di carattere sacrale, essenziali per comprendere la trama complessiva degli insediamenti militari o di culto e per la percezione del rapporto tra manufatto principale e ambiente circostante.

GLI OBIETTIVI DEL PIANO

La revisione generale del P.G.T.I.S. si innesta e completa una esperienza pianificatoria già in atto dal marzo 1985.

Nell'art. 1 della normativa Piano Generale a Tutela degli Insediamenti Storici si esprimono direttamente, diversamente dal passato, le finalità specifiche che il piano intende perseguire, a significare che tali obiettivi e valori, pur non assumendo carattere prescrittivo (né d'altra parte avrebbe senso o possibilità) vengono posti a fondamento e riferimento di tutte le operazioni che verranno realizzate nei perimetri storici.

Finalità enunciate dal P.G.T.I.S. che si svolgono compatibilmente e nei limiti delle politiche provinciali di governo del territorio.

Partendo da questi obiettivi di fondo, ormai affermati, si è sviluppato il progetto di revisione del P.G.T.I.S.. Una prima constatazione dimostrava l'attualità della tesi per cui l'indispensabile processo di recupero degli insediamenti storici, considerati non come unità a sé stanti, ma come "insiemi territoriali", non può risolversi nell'ambito ristretto di ogni area perimetrata.

Ossia, quelle dotazioni di servizi collettivi e funzioni rappresentative necessarie, in ipotesi, per far sì che i centri storici tornino a diventare polo attivo degli interessi della comunità locale, non possono prescindere da una programmazione globale che comprenda tutto il territorio che fa capo a tale "insieme" storico. Considerando anche che l'espansione degli insediamenti e lo sviluppo di attività alternative a quella agricola prevalente in passato, hanno creato dei "poli di attrazione", attorno a cui si è coagulata la vita delle comunità, che trascendono i limiti degli originari insediamenti.

Essi in origine "protagonisti" assoluti della vita sociale della comunità, sono oggi diventati "parte" di un sistema insediativo più ampio nel quale assumono un ruolo "subordinato".

Tale constatazione, già affermata nella Relazione Illustrativa del P.G.T.I.S. in vigore, ha mantenuto la sua validità ed è evidente lo sforzo del P.U.C. in adeguamento al P.U.P. di comprendere nell'ambito della pianificazione territoriale generale la problematica relativa agli insediamenti storici, alla ricerca di un equilibrio nel

rapporto tra insediamento storico ed espansione recente.

Reciprocamente il P.G.T.I.S. non poteva ignorare alcune delle scelte territoriali del P.U.C. e in fase di revisione molta attenzione è stata posta nella verifica di

compatibilità tra aree perimetrate e pianificazione del territorio circostante.

Le scelte principali del P.U.C. che avevano connessione diretta con l'insediamento storico, soprattutto in materia di servizi sociali e tecnologici, sono state riportate anche sulle cartografie del P.G.T.I.S..

Certo, gli obiettivi propri del P.G.T.I.S. richiedevano che esso, oltre a coordinare e precisare le indicazioni del P.U.C., proponesse quei correttivi in grado di rimuovere i vincoli di varia natura, che si opponevano ad un diffuso riutilizzo degli insediamenti stessi.

Vincoli che, se da un lato hanno permesso il mantenimento delle caratteristiche edilizie ed urbanistiche dei centri antichi, dall'altro hanno impedito, per la generalità di applicazione, il necessario adattamento alle esigenze attuali, divenendo essi stessi motivi di abbandono del nucleo storico.

Il P.G.T.I.S. propone il superamento della genericità dei vincoli, anzitutto attraverso una precisa catalogazione delle singole unità edilizie che, in base al valore delle loro caratteristiche formali, rendono applicabili interventi dal restauro puro e semplice, nel caso di emergenze architettoniche di grande valore storico, scendendo in modo proporzionale alle varie possibilità di attuare operazioni di trasformazione in relazione alle caratteristiche storiche, formali e strutturali dell'edificio stesso, arrivando alla completa ristrutturazione edilizia e addirittura al ripristino, filologico o tipologico.

Per quanto riguarda le zone inedificate la scelta innovativa introdotta dal P.G.T.I.S. e confermata nella attuale revisione in contrapposizione alla prassi generalizzata di precludere ogni utilizzazione edilizia è stato di renderle, almeno parzialmente, edificabili.

Scelta che si è operata in considerazione dell'impulso che l'edificabilità di alcune zone sull'interno delle aree perimetrate può conferire alla rivitalizzazione degli insediamenti antichi, tenendo conto che l'orientamento di bloccare l'aumento edilizio all'interno dei centri storici, se giustificabile nel caso delle città dove le aree libere costituiscono gli unici "polmoni" di verde, ha meno ragione di esistere nei centri storici minori, compensato dalla presenza di ampi spazi aperti.

Scelta che assume carattere "qualitativo" (per le implicazioni che esso comporta, di considerare ancora aperto un processo di sviluppo nei centri storici, importante incentivo per favorirne la rivitalizzazione) che non "quantitativo", poiché l'incremento di area edificabile rispetto alle previsioni del P.U.C. è del tutto trascurabile.

Un altro elemento, al fine di risvegliare l'interesse di un riutilizzo del patrimonio edilizio

esistente e quindi finalizzato alla rivitalizzazione del nucleo antico, coincide con una serie di incentivi alle operazioni di recupero.

In particolare, le unità edilizie di minore interesse storico - architettonico, possono subire una serie di interventi finalizzati ad un loro riutilizzo abitativo, ed in particolare si ammettono ampliamenti volumetrici, nella misura max del 15% del volume esistente.

Un ulteriore incentivo è dato dalla possibilità di modifica delle destinazioni d'uso all'interno del nucleo storico. Già nel P.G.T.I.S. in vigore erano ampiamente motivate le ragioni che avevano condotto ad ammettere varie possibilità in merito alle funzioni il cui insediamento poteva risultare compatibile con le caratteristiche dei contenitori antichi. La destinazione privilegiata all'interno dei perimetri rimaneva e rimane tuttora quella residenziale com'è ovvio, considerato che l'obiettivo primario della pianificazione è di mantenere sul luogo i residenti. Uno degli obiettivi essenziali della L.P. 44/78 era infatti di favorire "anche attraverso idonei incentivi finanziari, il mantenimento delle funzioni tradizionali indebolite o minacciate, fra cui principalmente la residenza della popolazione originaria e delle categorie sociali più deboli".

Ma accanto a questa, la normativa offre ai fruitori del patrimonio edilizio storico un ampio ventaglio di destinazioni funzionali. Ci si è resi conto peraltro nell'attuale revisione, che la gamma di destinazioni funzionali per ogni singolo edificio non può essere infinita.

Nella Relazione Illustrativa del P.G.T.I.S. in vigore si citava il seguente scritto di L. Benevolo, in merito alla possibile variazione di destinazioni d'uso; "una delle prerogative più importanti dell'architettura è di non essere legata univocamente alla precisa funzione originaria, ma di contenere sempre un margine più o meno vasto, per altre utilizzazioni. Si direbbe che l'architetto, progettato un edificio, gli infonda una carica vitale più ampia di quel che occorre per le immediate necessità. Ciò comporta una corrispondente possibilità di trasformazione d'ordine formale, che l'edificio sopporta senza perdere la sua individualità e il suo carattere".

Nella nuova normativa del P.G.T.I.S., se da un lato si concorda con la tesi precedente, nel senso di ammettere varie possibili funzioni che l'involucro storico può sopportare, d'altro canto ci si è posti il problema di individuare dei limiti oltre i quali le trasformazioni inciderebbero negativamente sulle caratteristiche formali e tipologiche dell'edificio.

A parte il recupero a scopo residenziale, sempre ammesso, negli altri casi si ammette l'insediamento di quelle attività non residenziali che siano compatibili con i caratteri architettonici e l'organizzazione tipologica degli edifici in cui vanno ad essere insediate, escludendo per

converso tutte le altre che richiederebbero alterazioni o modifiche incompatibili con i caratteri tipologici e formali dell'edificio antico.

LE NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione costituiscono un elemento essenziale del P.G.T.I.S.. In esse sono infatti contenute le disposizioni per concretizzare obiettivi e previsioni, sono contenute cioè le regole che i progettisti dovranno osservare nella realizzazione degli interventi nell'ambito dei centri storici.

Pur mantenendo validi, nella redazione della normativa, i criteri assunti per la predisposizione del P.G.T.I.S. originario nel 1985 e quindi rispettando l'impostazione originaria, anch'essa è stata modificata, vuoi per adeguarla a nuove istanze di ordine culturale, che soprattutto a maturate esigenze di ordine ambientale.

L'entrata in vigore di nuovi strumenti urbanistici che esprimono un maturato concetto ambientale, come il P.U.P., o il Piano Urbanistico Comprensoriale che ne precisa obiettivi e precetti, ha comportato che anche il P.G.T.I.S. dovesse essere modificato e adattato alle nuove esigenze.

Sono state pertanto introdotte nella normativa del P.G.T.I.S. una serie di modificazioni, le più importanti delle quali riguardano:

- l'introduzione, nell'ambito degli interventi ammissibili sugli edifici storici, di una nuova categoria di intervento, quella del ripristino, filologico o tipologico, che permette la ricostruzione, parziale o totale, su aree un tempo edificate (art. 18);
- l'inclusione, nel capitolo relativo a indici e parametri stereometrici, degli abbaini. Si colma in tal modo un'evidente lacuna, precisando le modalità di esecuzione di un manufatto ricorrente nella tipologia edilizia tradizionale (art. 22);
- la specificazione dei caratteri distintivi delle murature interne, portanti e non, importante rispetto alle categorie di intervento possibili (art. 22);
- assunzione di un limite preciso alle possibilità di variazioni funzionali dell'involucro edilizio (art. 25);

- l'estensione all'interno dei perimetri storici dei vincoli di tutela paesistico ambientale di carattere generale, esorbitanti il ristretto ambito locale e rispetto ai quali la pianificazione del P.G.T.I.S., che normalmente costituisce variante allo strumento urbanistico superiore, deve adeguarsi.
Si tratta in particolare delle zone di rispetto dei laghi, a cui vanno aggiunti i perimetri delle aree archeologiche, le zone di rispetto delle attrezzature tecniche (es. depuratori) e le indicazioni delle carte del sistema ambientale e di sintesi geologica;
- l'indicazione di fronti unitari con particolare valore storico-urbanistico (fronti di pregio), menzionati in precedenza (art. 36);
- l'indicazione di una serie di manufatti di esigue dimensioni ma di indubbia rilevanza storico - artistica e le modalità per la loro conservazione (art. 35);
- la specificazione, nella categoria dei ruderi, di due distinte tipologie, a seconda che si tratti di rovine aventi funzioni sacrali o comunque fortemente simboliche, per le quali è inibita ogni ipotesi di ricostruzione, o rovine di manufatti con modesto significato storico - culturale, per i quali è invece ammesso il recupero volumetrico e funzionale (art. 33);
- l'individuazione della categoria dei cosiddetti "volumi precari" (art. 34). Vengono individuati in tale categoria gli spazi coperti caratterizzati da estrema precarietà che in genere assolvono esigenze di carattere temporaneo dei fruitori del patrimonio storico (es. baracche per il deposito della legna da ardere), ma che, realizzate a volte alcuni decenni or sono, permangono tuttora. Non hanno caratteri di pregio ed anzi costituiscono degli elementi degradanti, specie se posti a ridosso di edifici di rilevante pregio architettonico. Il P.G.T.I.S. prende atto dell'esistenza di tali manufatti, auspicandone tuttavia la demolizione.
Essi non sono individuati nelle planimetrie di piano. Si ammette che siano sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria, fino a quando non saranno demoliti. Nel qual caso varranno le disposizioni previste dalla destinazione urbanistica di zona.
- l'introduzione di criteri di progettazione ambientale, attraverso una serie di indicazioni per orientare gli interventi, rinvenibili in vari articoli della nuova normativa e soprattutto nell'art. 48 "Norme per l'edificazione". In alcuni casi le indicazioni riprendono i criteri paesistici espressi nel Piano Urbanistico Comprensoriale, ottenendo un ulteriore coordinamento fra i due strumenti, in altri il piano introduce elementi di novità rispetto alla precedente disciplina. In particolare vengono fornite precise indicazioni, per le varie categorie di intervento (dalla manutenzione al risanamento alle nuove costruzioni) sia in merito ai materiali, prescrivendo l'uso

di quelli tradizionali o ad essi assimilabili, che in merito al rispetto delle forme esteriori dell'edificio e dei caratteri tradizionali propri e del contesto urbano in cui si colloca per quanto riguarda falde di copertura, collegamenti verticali e orizzontali, infissi, pavimentazioni, ecc.

- l'individuazione del sistema degli "spazi aperti" comprendenti aree inedificate destinate al pubblico transito o alla sosta dei veicoli ed anche spazi di verde privato a questi strettamente connessi, accomunati dalla considerazione dell'importanza di una loro salvaguardia e valorizzazione per l'apprezzamento della trama di collegamento antica, nel primo caso, delle caratteristiche architettoniche di singoli edifici nel secondo. Sono distinti, a fini urbanistici, in 3 categorie:

a) la "viabilità e spazio di sosta pubblici" caratterizzati dalla funzione pubblica che svolgono, di assicurare il collegamento fra le varie parti dell'insediamento.

Il piano ne auspica mantenimento, recupero e sistemazione, assoggettando gli interventi all'uso di materiali tradizionali e al recupero di tipi e soluzioni ricorrenti nell'edilizia storica e ormai desueti.

b) gli "spazi privati pavimentati" che comprendono corti interne, portici, androni, cortili, di proprietà privata ma in genere asserviti ad uso e transito comune dei possessori di edifici prospicienti tali spazi.

Il P.G.T.I.S. prevede l'utilizzo di materiali tradizionali negli interventi di ripristino, ammettendo quei minimi interventi richiesti da un uso moderno che non stravolgono gli originali ritmi compositivi (locali di servizio interrato).

c) le "zone a verde privato" sono aree libere, destinate ad orto o giardino a servizio di singoli edifici di rilevante pregio architettonico.

Spesso questi spazi acquistano connotati di rilevante pregio ambientale e artistico, al punto che la tutela della loro configurazione orografica e arborea diventa essenziale per la valorizzazione dell'edificio insito sull'area.

Il P.G.T.I.S. quindi esclude l'alterazione dell'orografia del verde esistente, l'abbattimento di piante di particolare pregio ambientale salvo casi eccezionali, la pavimentazione se non per ragioni di transito o parcheggio, l'edificazione e le recinzioni.

Si ammettono le costruzioni totalmente interrate, nelle quali dovrà essere ripristinata l'orografia del verde esistente.

- La distinzione, nell'ambito delle zone a verde. Tra "zone a verde pubblico" e "zone a verde di tutela e valorizzazione storico culturale".

Queste ultime sono aree adiacenti a manufatti edilizi antichi, di rilevante interesse storico - architettonico

e testimoniale (castelli, ville nobiliari, fortificazioni austro-ungariche, rovine di edifici sacrali, ecc.

Il Piano considera indissolubile la connessione tra questi manufatti e le aree di loro pertinenza (anche per la presenza di strutture che fanno parte dell'originario manufatto come contrafforti, fossati, tunnel, depositi, ecc.) e le preserva da ogni tipo di edificazione, al fine di un loro utilizzo nell'interesse generale.

Le prime comprendono aree libere per giardini parchi e attività ludiche legate al tempo libero in genere. Quelle di rilevanti dimensioni dovranno essere attuate mediante speciali progetti di organizzazione e arredo, di iniziativa pubblica (art. 41).

- Le zone destinate alla produzione agricola.
Sono state unificate con un'unica dicitura e simbologia, che riproduce quella del Piano Urbanistico Comprensoriale. Nelle "zone agricole di tutela ambientale e produttiva" si ammettono soltanto limitate costruzioni, strettamente legate all'attività produttiva dell'azienda (art. 42).
- L'introduzione di un nuovo articolo normativo che regola gli interventi relativi alla nuova viabilità e relative fasce di rispetto stradali.
- Uno specifico capitolo dedicato all'arredo urbano
Già il P.G.T.I.S. originario, in una prima fase di analisi, limitata a centri campione e diretta ad esaminare quali fossero "le caratteristiche tipologiche storiche" emergenti, dai materiali ai particolari di arredo e corredo sia architettonici che urbani, aveva intuito quali fossero le potenzialità degli elementi di arredo per la percezione dei caratteri semantico - culturali del centro storico.
L'indagine, che si proponeva di tradurre nel P.G.T.I.S. la problematica relativa

all'arredo urbano storico, giungendo all'indicazione di tipi e di modi di intervento nel campo dell'arredo urbano, era stata poi sospesa, per attribuire alle Amministrazioni Comunali la possibilità di elaborare degli specifici progetti di intervento in tale settore. Ci si è resi conto, nell'attuale variante in revisione, che tale problematica investe direttamente il P.G.T.I.S., poiché l'indicazione dei modi di intervento possibili sulle facciate degli edifici storici non può prescindere da valutazioni sugli elementi di arredo che ad esse si sovrappongono o sugli spazi pubblici che assieme ad esse concorrono a costituire il tessuto urbano dell'insediamento e occorre stabilire alcuni riferimenti precisi. Scrivono Balzani - Bini: ⁵

⁵

M. Balzani - M. Bini: Elementi di arredo urbano

P.G.T.I.S. adeguato al P.U.P. - 1993

"Le testimonianze rappresentano e costituiscono la stessa struttura formale della città, la sua forza di produrre miti e di rigenerare tradizioni. Ed è dalla relazione con queste testimonianze che dentro di noi scattano meccanismi di riconoscimento e di appartenenza ad un luogo fisico e contemporaneamente simbolico, contenuto nel nostro pensiero eppure così vasto nella sua dimostrazione percettiva. Ognuno di noi legge e interpreta soggettivamente la città-libro, 'in cui tutti gli uomini scrivono e in cui tutti sono scritti', (Blanchot), in cui ciascuno costringe le proprie azioni nella memoria, ed altri riescono a vedere e a sentire solo ciò che vuole la propria personalità. Tuttavia è possibile comprendere l'essenza di questi rapporti, che definiscono la leggibilità e la figurabilità (Lynch) della scena urbana, attraverso lo studio degli elementi che contribuiscono a creare l'immagine della città.

Tutto un mondo di sottosistemi comunicativi si dirama e si sovrappone simultaneamente sul tessuto e sulla forma della città, precisando componenti spaziali, riassumendo valori simbolici, storici, tecnici e sociali. La scena è definita dallo spazio urbano non racchiuso, il vuoto delle strade e delle piazze, con i collegamenti ai vuoti interni, della realtà edificata (Cortili, chiostri, giardini), nelle articolazioni di porticati, balconi, fronti decorati, colori e simbologie. Il tessuto urbano viene letto in tutte le sue connessioni, interpretando non lo schema edilizio, ma il rapporto con lo spazio pubblico, con la strada e la piazza.

Il privato si affaccia sul pubblico e compone facciate, accosta colori, trasforma superfici e murature, apre prospettive visuali su cortili interni, attraverso androni che conducono verso il verde o verso oggetti simbolici. Il pubblico ricuce le diverse realtà delle città private con sistemi interrelati di pavimentazione, gestisce la mobilità, le relazioni con i grandi spazi aperti, con le alberature, con i più forti poli visuali. Fontane, obelischi, campanili, ciminiera, statue, porticati, variazioni cromatiche, materiche, compositive, toponomastica urbana, ecc.: tutto concorre a identificare il senso di città, a consolidare un'immagine storica nelle fisiologiche trasformazioni della forma urbana.

Spesso la progettazione dell'arredo urbano è completamente estranea alle caratteristiche del luogo, e si risolve con interventi violenti, contraddittori e non volti a fermare il progressivo degrado e la spontanea banalizzazione dell'immagine della città." E scrive ancora Mariella Zoppi:

Ogni epoca ha lasciato i segni di un particolare tipo di arredo urbano: fontane, panchine, lampioni, lastrici sono elementi che connotano il volto di molte città antiche. Essi sono tuttavia episodi più o meno pregevoli inseriti in ambienti urbani caratterizzati da una forte unitarietà culturale e da una altrettanto forte "identità dei luoghi".

Nei contesti antichi gli elementi di arredo costituiscono o fatti eccezionali, che segnano ambiti particolari e spazialmente limitati oppure improntando la città in modo talmente prepotente (si pensi per es. a certe pavimentazioni), da essere del tutto inscindibili dalle architetture stesse. Fra questi elementi "speciali" va ricordata l'importanza che hanno avuto, nell'evoluzione dell'immagine urbana, le vasche e le fontane, che sono divenute addirittura il simbolo di alcune città.

L'arredo urbano perde il significato di oggettistica a grande scala e di grandi dimensioni per assumere un ruolo meno episodico e sempre più sistemico nella città attuale: non è un fatto di "gusto" scegliere la forma di una cabina telefonica o di una fioriera, ma una conseguenza logica della pianificazione urbana.

Ecco quindi che la progettazione dell'arredo urbano o la conservazione di ciò che già esiste assume una importanza vitale per la percezione del nucleo antico.

Il P.G.T.I.S. quindi prescrive il restauro degli elementi di arredo esistenti all'interno degli insediamenti e realizzati nei secoli passati. Ovviamente quegli elementi che contribuiscono a caratterizzare l'assetto originale del nucleo storico e che rivestono valore artistico e testimoniale.

Vengono date poi alcune indicazioni, di tecnica edilizia, quali il divieto di insegne a bandiera o il contenimento delle vetrine di negozi all'interno delle murature dell'edificio che sono suggerite anche da ragioni pratiche di evitare ingombri in aree congestionate.

Accanto agli interventi di conservazione e ripristino dell'arredo urbano esistente, il Piano individua una serie di categorie di arredo, dall'illuminazione pubblica ai chioschi, cabine telefoniche, dove si auspica specificatamente l'intervento della Pubblica Amministrazione con appositi progetti.

La normativa si compone in totale di 50 articoli. Integrano la documentazione cartografica e normativa del P.G.T.I.S., la carta di sintesi geologica (con relative disposizioni) e la carta del sistema ambientale, elaborate per la variante in adeguamento del P.U.C. al P.U.P. ma le cui previsioni si estendono a tutto il territorio comprensoriale, anche all'interno dei perimetri storici.

LA CARTOGRAFIA DEL P.G.T.I.S.

La cartografia ricalca grosso modo l'impianto precedente, anche se è stata sottoposta ad una completa e puntuale revisione per tutti gli edifici.

La scelta perseguita è stata di facilitare al massimo la lettura degli elaborati e migliorare ulteriormente l'impaginazione grafica del materiale esistente.

Le modificazioni riguardano soltanto le tavole progettuali, poiché la massa di analisi sull'evoluzione storica dei manufatti e del territorio, eseguite per la redazione del Piano originario, mantiene la sua validità di utilizzo ed inoltre l'ampliamento o la creazione di nuovi perimetri comprende in gran parte manufatti di cui è nota l'evoluzione storica per essere stati schedati nella fase di adeguamento del P.U.C. al P.U.P.

Le modifiche principali riguardano:

- La tavola di inquadramento territoriale in scala 1:25000.
Riproduce il territorio comprensoriale e le principali infrastrutture di collegamento viario, ferroviario, l'idrografia e la rete complessiva degli insediamenti antichi.
Sono evidenziate con appositi riferimenti numerici, le cartografie di piano in scala 1:1440.
- La cartografia di piano in scala 1:1440.
Tutte le tavole delle previsioni progettuali sono state impostate con diversa impaginazione grafica. Tutti gli edifici verificati e aggiornati, la simbologia grafica modificata per armonizzarla con quella del P.U.C. e renderla comunque ancor più comprensibile, arricchendola con le previsioni del P.U.C. che si pongono in continuità con il perimetro storico. Un cenno a parte merita la tavola progettuale del nucleo storico di Caldonazzo. E' stata realizzata utilizzando il supporto aerofotogrammetrico in scala 1:1000 elaborato dalla S.T.A. di Firenze, aggiornato al 1988. Si tratta di un elaborato cartografico di estrema precisione che costituisce un supporto estremamente valido anche per futuri approfondimenti di analisi su altre tematiche specifiche (ad es. piano delle coperture, piano delle pavimentazioni ecc.).
In alcuni casi sono state effettuate leggere modifiche delle perimetrazioni originarie ed anche di quelle inserite in fase di adeguamento del P.U.C. al P.U.P., determinate dal fatto che gli edifici esistenti erano stati inseriti in cartografia senza i necessari rilevamenti metrici e la loro posizione cartografica non corrispondeva a quella reale.
In seguito a sopralluoghi effettuati e in virtù degli aggiornamenti delle mappe catastali, si verificava che la posizione reale di alcuni edifici comportava una discrasia con le perimetrazioni esistenti, per cui gli edifici

risultavano in parte dentro e in parte fuori dal perimetro storico.

La modifica delle perimetrazioni è stata volta quindi principalmente a correggere tali situazioni incerte, facendo in modo che uno stesso edificio risultasse interamente dentro o fuori dal perimetro storico e che i perimetri, ove possibile, coincidessero con limiti di particelle fondiarie o comunque con elementi certi e rinvenibili.

Una modificazione rilevante poi, anche se già contemplata e recepita nella fase di adeguamento del P.U.C., riguarda il nucleo storico di Levico Terme. La perimetrazione, anche su richiesta del Comune, è stata estesa a ricomprendere le aree legate allo sviluppo termale ottocentesco (Via Dante e Rio Maggiore ad ovest, e il grande parco delle Terme fino alla chiesetta del Pez ad est) e un'altra area di edilizia antica a valle della ex. S.S. 47.

Altra citazione merita, nel paragrafo dedicato alle cartografie di piano la questione delle fortezze austroungariche. Scrive il Gorfer ⁶, in merito all'argomento: "Al pari dei castelli medievali, esse sono entrate a pieno titolo a far parte del paesaggio. E al pari dei Castelli, di cui spesso seguono talune soluzioni costruttive applicate alla situazione topografica e geografica, sono degli autorevoli segni della storia. Solo che a differenza dei castelli non sono tutelati. Perciò sono soggetti, nonostante la robustezza eccezionale delle loro strutture, all'insulto del tempo e, soprattutto, a quello degli uomini, la loro eliminazione priverebbe il paesaggio tridentino di una documentazione monumentale indicativa di un particolare periodo storico. Spalancherebbe una frattura nei tempi storici difficilmente ricostruibile sul territorio".

L'autore esprime con chiarezza sensazioni e preoccupazioni che già ci avevano pervaso durante i sopralluoghi per l'adeguamento del P.U.C. al P.U.P. inducendoci a considerare con attenzione il problema. L'esistenza di un'enorme patrimonio monumentale in sfacelo (basti pensare che fino a poco tempo fa solo il Forte Belvedere di Lavarone era aperto alle pubbliche visite, quale Museo Militare, con spese di manutenzione e gestione a cura esclusiva del proprietario) e la constatazione che esso non è soggetto a tutela alcuna, ci ha infine convinti che la soluzione ottimale era di individuare tali manufatti come insediamenti di rilevanza storica, assoggettandoli ad una specifica normativa di tutela e recupero. Si trattava quindi, individuato preliminarmente un perimetro comprendente manufatti e aree di pertinenza, di indicare, in sede di variante al P.G.T.I.S., la localizzazione esatta di ogni singola fortezza e di inserire sulla cartografia di dettaglio in scala 1:1440 la pianta dei manufatti, per poi classificarli a seconda del valore storico-architettonico o testimoniale che si intendeva attribuire ad essi. Sorgeva però il problema di trovare la documentazione tecnica necessaria. Il materiale storico (piante, sezioni, ecc.)

riguardo all'argomento è quasi introvabile, almeno in Provincia di Trento. Esistono varie pubblicazioni (vedi es. Tabarelli - I Forti Austriaci nel Trentino, Mattalia U. - La guerra dei Forti, ecc.) puntualmente consultate e che forniscono validi indizi per l'individuazione delle fortezze, per la conoscenza delle loro vicende storiche, per immaginarne potenza e maestosità. Ma il materiale tecnico disponibile era insufficiente per i nostri scopi. Un prezioso aiuto ci è stato offerto in particolare dal Gen. Gian Piero Sciocchetti, che ci ha fornito gentilmente, del materiale in sua dotazione, le planimetrie in scala dei Forti Austriaci dell'Alta Valsugana, e da altri che hanno collaborato mettendoci a disposizione il loro materiale o indirizzandoci nella ricerca. Questo ci ha permesso di elaborare delle cartografie precise, nelle quali le fortezze austro-ungariche sono individuate nell'esatta posizione e dimensione e correttamente classificate. L'attenzione si ovviamente incentrata sulle fortificazioni convenzionali in casamatta costruite dal Genio Militare Austriaco, senza tener conto, salvo poche eccezioni, (per difficoltà sia nelle rilevazioni tecniche che nella classificazione urbanistica) dei sistemi fortificati, quali campi, linee, coronamenti trincerati, opere e ricoveri in caverna, linee

di difesa, ecc.. Un'apposito articolo di normativa del P.G.T.I.S., concernente le aree libere di pertinenza dei fortificati individuati, prevede peraltro il mantenimento e restauro anche di tali manufatti accessori, così che anche di essi si conservi testimonianza storica.

CONCLUSIONI

Con la presente relazione illustrativa alla revisione del P.G.T.I.S. si è inteso descrivere non tanto il lavoro svolto, quanto piuttosto i criteri che hanno governato l'impostazione del piano e le conclusioni a cui si è pervenuti.

Innanzitutto, la revisione al P.G.T.I.S. non poteva prescindere dall'esistenza, nel Comprensorio Alta Valsugana, di un piano generale per la tutela e il ricupero degli insediamenti storici, in vigore dal 1985.

Si trattava quindi, riconosciuta, anche alla prova dei fatti, la validità delle soluzioni progettuali e tecniche formulate inizialmente, di introdurre le varianti che l'esperienza aveva suggerito e quelle necessarie per adeguarsi alle disposizioni della pianificazione superiore, soprattutto in tema di sicurezza del territorio e rispetto ambientale.

Ed è quanto è stato fatto. Il piano esistente si è arricchito ed ha affrontato in tal modo una serie di

problematiche che nella prima stesura erano già presenti ma che sono state volutamente affidate all'operatività delle Amministrazioni Comunali (quelle relative all'arredo urbano e alle valenze ambientali).

Il mutato atteggiamento sociale e culturale nei confronti delle problematiche ambientali che ha tradotto tali istanze, presenti finora nella coscienza dei cittadini, in disegno e obiettivo politico fondamentale del nuovo P.U.P., imponeva che anche il P.G.T.I.S. si facesse carico esplicitamente di problemi che in precedenza erano stati in qualche modo posticipati.

Si realizza quindi, con la presente revisione, quel processo programmatico "che per essere valido deve sapersi integrare e rinnovare di continuo" (dalla Relazione Illustrativa del P.G.T.I.S.).

Si riafferma che gli elaborati del P.G.T.I.S. non esauriscono tuttora la materia trattata, che presenta degli amplissimi spazi operativi. La scelta di mantenere valido l'impianto esistente poi, può essere stata in alcuni casi limitante, ma era gioco forza mantenere intatti alcuni punti fermi che erano frutto di uno stretto coordinamento esistente con lo strumento urbanistico comprensoriale.

Del resto le scelte fondamentali del P.G.T.I.S. Alta Valsugana, quelle proposte che la Relazione Illustrativa descriveva permeate di una "forte carica di trasgressività - nel senso del superamento - rispetto ai limiti di soluzioni convenzionali ancora scambiate per cultura urbanistica avanzata" si sono rivelate efficaci, costituiscono oggi patrimonio affermato nella cultura del recupero edilizio e sono confluite in vari strumenti programmatici settoriali posteriori al P.G.T.I.S. dell'Alta Valsugana.

Viene confermata la prassi delle consultazioni con le Amministrazioni Comunali, considerato il significato che essa viene ad assumere; uno strumento programmatico non "imposto" dall'alto ma "partecipato" in cui gli obiettivi e le scelte sono sviluppate con la piena collaborazione degli utenti del piano.

Come afferma il Gurrieri ⁷ "Gli insediamenti antichi costruiti dalla collettività per ospitarvi le proprie attività, sono un vero e proprio prodotto sociale, un patrimonio collettivo; sono la forma più concreta della cultura della comunità e in questa forma la comunità si riconosce". Ecco allora che il P.G.T.I.S. lascia delle aperture, volutamente, perché la comunità concorra a completarle e si riappropri in tal modo del patrimonio e delle forme storiche in cui si riconosce.

⁷

F Gurrieri. "Dal restauro dei monumenti al restauro del territorio"

P.G.T.I.S. adeguato al P.U.P. - 1993

SCHEDA RIASSUNTIVA "BENI AMBIENTALI" CATALOGATI
(appendice "C" P.U.P.)

Num. P.U.C.	COMUNE	Località	Descrizione	Comp. PGTIS	Nuova perimetr.
1	BASELGA DI PINE'	Serraia	Cappella del Crocefissonosi	no	si
2		Baselga	Chiesa dell'Assunta	si	-
3		S. Mauro	Chiesa S. Mauro	si	-
4		Miola	Chiesa S. Rocco	si	-
5		Doss de la Purga	Ruderi Castel Belvedere	no	-
6		Doss de la Purga	Maso de La Purga	no	-
7		Adiacente S.P. 6	Capitel de Le Caore	no	si
8		Miola	Sorgente acqua ferruginosa	no	-
9	BEDOLLO		Chiesa S. Osvaldo	si	-
10		Varda	Osteria alla Varda	da verif	si
11	BOSENTINO		Chiesa Madonna del Feles	si	-
12	CALDONAZZO		Chiesa S. Valentino	si	-
13			Segheria Vecchi Mulini	no	si
14			Torre Siccone	no	-
15		Monterovere	Chiesettanosi		
16	CENTA S. NICOLO' CIVEZZANO	Frisanchi	Oratorio S. Rosario	si	-
17		S. Agnese	Chiesa S. Agnese	si	-
18		Magnago	Chiesa S. Andrea	si	-
19		Roverè	Oratorio S. Antonio	si	-
20			Ruderi Castel Vedro	no	-
21	FIEROZZO		Chiesa S. Lorenzo (ruderi)	no	si
22		S. Felice	Chiesa S. Felice	si	-
23		Rodleri	Chiesa S. Francesco	si	-
24	FORNACE		Chiesa S. Stefano	si	-
25			Chiesa S. Rocco	si	-
26		Valle	Osteria Vecchio Mulino	no	si
27	LAVARONE	Chiesa	Chiesa S. Floriano	si	-
28		Gionghi	Chiesa S. Rocco	-	si
29		Cappella	Chiesa B.V. Assunta	si	-
30		Piccoli	Chiesa B.V. Salette	si	-

Num. P.U.C.	COMUNE	Località	Descrizione	Comp. PGTIS	Nuova perimetr.
-------------	--------	----------	-------------	-------------	-----------------

P.G.T.I.S. adeguato al P.U.P. - 1993

31		Oselli	Chiesa del Crocefisso	si	-
32		Oselli	Forte Belvedere	si	-
33	LEVICO TERME	Vetriolo	Stabilimento acqua termale	no	no *
34			Forte delle Benne	no	si
35			Chiesetta S. Biagio	si	-
36		Selva	Ruderi Castello di Selva	no	si
37		Levico	Stabilimento acqua termale	no	si
38		S. Giuliana	Maso	no	si
39		S. Giuliana	Ruderi Chiesa S. Giuliana	no	si
40	LUSERNA	Tezze	Cisterna	si	-
41			Cappella S. Rocco	si	-
42			Chiesa Parrocchiale	si	-
43			Ex Forte Campo	no	si
44			Forte Viazzi	no	si
45	PALU' DEL FERSINA	Stefani	Chiesa S. Maddalena	no	si
46	PERGINE VALSUGANA	Serso	Chiesa S. Giorgio	no	si
47		Brazzaniga	Chiesa dell'Immacolata	no	si
48		Pergine	Chiesa dei Francescani	si	-
49		Tre Castagni	Manufatti	no	si
50		Canale	Chiesa S. Giovanni	no	si
51		S. Cristoforo	Chiesa di S. Cristoforo	si	-
52		Maso Puller	Chiesa S. Rocco	si	-
53		Castagnè	Chiesa S. Vito	no	si
54		Valcanover	Chiesa S. Antonio	no	si
55	S. ORSOLA TERME		Terme - Fonte acqua termale	no	-
56			Chiesa S. Trinità	si	-
57	TENNA	Prele	Forte	no	si
58	VATTARO		Chiesa S. Martino	si	-
59		Pian dei Pradi	Maso Pradisi-		
60	VIGNOLA FALESINA		Cappella Madonna del Rosario	no	si
61	VIGOLO VATTARO		Maso Nicoletti	si	-
62			Chiesa S. Giorgio	si	-
63			Maso Piazzera	si	-
T O T A L E n. 63				33	23

- perchè ricompreso nel P.G.Z. di Vetriolo.

**ELENCO DEI NUOVI INSEDIAMENTI STORICI PERIMETRATI
NELLA FASE DI ADEGUAMENTO DEL P.U.C. AL P.U.P.**

P.G.T.I.S. adeguato al P.U.P. - 1993

N. INSEDIAMENTO	C O M U N E	SUB-AREA	NUOVO
PERIMETRATO			
1	CALDONAZZO	Molino Prati	
1			
2		Lochere	
1			
3		Molino alla Costa	
1			
4	CIVEZZANO	Forte dei Crozi	
1			
5	FORNACE-PERGINE	Molino Roccabruna	
1			
6	LAVARONE-LUSERNA	Forte Campo	
4			
7	LEVICO TERME	Belvedere	
1			
8		Mas del Baron	
1			
9		Maso Colpi - Tonelli	
1			
10			Forte
del Pizzo			1
11			Forte
di Busa Verle			1
12			Gatto
			1
13		Piazzolo	
1			
14			
Chiesetta del Pez e Parco			1
		del Grand Hotel Terme	
15			Levico
centro ampliamento			1
		della perimetrazione nel centro urbano	
16		PERGINE VALSUGANA	Assizzi di sotto
1			
17			Maso
Braitto			1
18			
Fornaselle			
1			

19			
Manfredi - Cirè			1
20			
Prafango			
1			
21			Molino
Erla		1	
22			Molino
Sassi Grandi		1	
23			Molino
Roccabruna			1
24			Villa
Romanese			1
25			Villa
Graziadei e darsene		1	
	di S. Cristoforo		
26			Pissol
		1	
27			Maso
Roat		1	
28			Mas di
Roncogno		1	
29			Maso
Tasin		1	
30			
Tenrabi		1	
31			
Chiesetta S. Caterina			1

N. C O M U N E NUOVO
INSEDIAMENTO SUB-AREA

PERIMETRATO

32	TENNA	Maso Roveri	
1			
33			
Maso Vadagni - Roccolo		1	
34			
Municipio nel centro urbano		1	
35			
Chiesa di S. Rocco			1
36	VATTARO	Molini Mandola	
1			
		Centro urbano	
1		cappella votiva	
37	VIGNOLA-FALESINA	Stallota	
3			

38
Pizcheri
3
39
Coilof
3
40
Doss

3

41
Valsorda
42
Centro urbano
1

VIGOLO VATTARO
1

Molini di

modifica perimetro

ELENCO DEI NUOVI INSEDIAMENTI STORICI PERIMETRATI
NELLA FASE DI ADEGUAMENTO DEL P.G.T.I.S. di tipo "B" al
P.U.P.

N.	C O M U N E		NUOVO
INSEDIAMENTO		SUB-AREA	

PERIMETRATO

1 1	LEVICO TERME	Scuderie Castel Selva
2 1	LEVICO TERME	Forte Busa Granda
3 1	PERGINE VALSUGANA	Forte Roncogno
4 3	VIGNOLA FALESINA	Forte Busa Granda

* altre modificazioni di minor entità, non evidenziate nelle presenti tabelle, riguardano le perimetrazioni degli insediamenti storici esistenti ed eventuali ampliamenti delle medesime